



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova

Genova, data del protocollo

Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni
della Città Metropolitana di
GENOVA

OGGETTO: misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da virus Covid-19
- applicazione del DPCM 22.03.2020 nei settori della cura di aree verdi e della
vendita di prodotti floreali

A seguito dell'entrata in vigore del DPCM del 22 marzo scorso, pervengono a questa Prefettura numerose richieste di chiarimento da parte delle imprese che si occupano della cura di giardini e aree verdi; analoghi quesiti giungono riguardo alla possibilità, per i titolari di esercizi che commercializzano al dettaglio fiori e piante, di proseguire la loro attività.

Si ritiene, pertanto, opportuno fornire alcune precisazioni in merito agli ambiti di applicazione dello stesso decreto rispetto a tali specifici settori.

Come è noto, il Governo ha varato in queste ultime settimane una serie di misure finalizzate a contenere la diffusione dell'epidemia da virus Covid-19, che comprendono anche modalità di distanziamento sociale.

Il sopra citato DPCM 22 marzo 2020 e la successiva modifica apportata dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, con la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali - fatte salve quelle di carattere essenziale annoverate nell'Allegato 1 al DPCM ed individuate tramite i rispettivi codici ATECO - persegue l'obiettivo di ridurre la circolazione delle persone e, in particolare l'interazione tra i lavoratori, ciò allo scopo di arginare la diffusione dell'epidemia in atto.

L'art. 1, lett. d), del suddetto provvedimento stabilisce, in ogni caso, che *"restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni*



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova

di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa".

Fatta questa debita premessa di carattere normativo, si osserva che l'attività di **"cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi, giardini e aiuole"**, contraddistinta dal **codice ATECO 81.30**, non rientra tra le attività consentite ricomprese nel già citato Allegato 1. La manutenzione del verde, pertanto, deve intendersi rientrante tra le attività che devono rimanere sospese fino a nuove disposizioni governative.

Il DPCM 22.03.2020, peraltro, stabilisce che sono sempre consentite le attività funzionali a garantire la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, questi ultimi individuati dalla legge 12 giugno 1990 n. 146.

Alla luce di questa considerazione, se è vero che la manutenzione del verde non è espressamente citata nella suddetta legge 146/90, può essere tuttavia considerata essenziale laddove siano coinvolti *"la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico"* (art. 1 legge 146/1990).

Sono, pertanto, ammissibili esclusivamente gli interventi diretti a tutelare i suddetti beni essenziali, quali ad esempio l'abbattimento o la potatura di piante o rami che possano mettere a rischio l'incolumità pubblica; la rimozione di alberi caduti che ostruiscano strade, corsi d'acqua o minaccino manufatti; gli interventi urgenti di manutenzione su alberi censiti come monumentali ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

Resta ferma per gli imprenditori interessati la possibilità di svolgere le attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta qualora sia stato attribuito anche il codice ATECO 01.6 alle aziende di cui sono titolari.

Per quanto concerne, invece, la **commercializzazione al dettaglio di articoli floreali**, si riporta, di seguito, l'indicazione fornita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul proprio sito istituzionale, nella sezione FAQ #IoRestoaCasa:

"Quesito: *Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l'altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita?*

Risposta: *Si, è consentita, in quanto l'art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di "prodotti agricoli", consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle*



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova

produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 dello stesso Dpcm "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali", con codice ATECO "0.1.", per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore".

In sostanza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - partendo dal presupposto che tra le attività contemplate nel codice ATECO 0.1, inerente alle produzioni agricole e zootecniche, siano ricomprese anche le produzioni floreali e la coltivazione di piante - ha ritenuto che, ai sensi del sopra citato l'art. 1, comma 1, lettera f), del DPCM del 22 marzo 2020, la vendita degli articoli in questione, in quanto riconducibili alla categoria dei "prodotti agricoli", sia consentita anche agli esercizi commerciali ai quali risulta attribuito un codice ATECO diverso da quelli riportati nell'Allegato 1 di cui sopra.

Tanto si rappresenta quale utile contributo ai fini delle attività di controllo disposte dalle Polizie Locali dei rispettivi Comuni in ordine al rispetto delle misure dirette al contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto.

IL PREFETTO
(Carmen Perrotta)
Carmen Perrotta